



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2009
(OR. en)**

13542/09

PECHE 229

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [22 settembre 2009](#)

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 484 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.9.2009
COM(2009) 484 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la pesca
nell'Atlantico nord-orientale**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, le posizioni da adottare a nome della Comunità nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca quando queste devono prendere decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, devono essere decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Tenuto conto di quest'obbligo, e facendo seguito a decisioni analoghe del Consiglio nonché a proposte analoghe della Commissione europea relative ad altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione europea propone la presente decisione per determinare la posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale. Per motivi di coerenza, la presente proposta segue la stessa impostazione adottata per le altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002¹ prevede che la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un'industria della pesca e dell'acquacoltura competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
- (2) Con decisione (CE) n. 81/608/CEE², la Comunità europea ha approvato la Convenzione del 1982 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, successivamente modificata nel 2005. La convenzione ha istituito una Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) cui spetta, ove del caso, formulare raccomandazioni relative alle attività di pesca svolte al di fuori delle zone sotto la giurisdizione delle parti contraenti e che può formulare raccomandazioni relative alle attività di pesca svolte in una zona sotto la giurisdizione di una parte contraente, al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse della pesca nella zona della convenzione, offrendo benefici economici, ambientali e sociali sostenibili. Tali raccomandazioni possono assumere carattere vincolante per la Comunità.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell'ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici (ma che non modificano il quadro

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

istituzionale degli accordi in questione) deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome della Comunità nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale quando quest'ultima deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione della Commissione definita nell'allegato della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale del 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

1. PRINCIPI

Nell'ambito della NEAFC, la Comunità europea:

- a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare tramite l'approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dalla NEAFC, per favorire l'attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente redditizio e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure della NEAFC siano conformi agli obiettivi della convenzione NEAFC;
- c) provvede affinché le misure della NEAFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;
- d) favorisce la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
- e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con la sua politica esterna;
- f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale.

2. ORIENTAMENTI

La Comunità europea si sforza, ove del caso, di sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NEAFC:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche nella zona di regolamentazione NEAFC e, ove del caso, nella zona della convenzione NEAFC, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, inclusi TAC e contingenti per le specie regolamentate dalla NEAFC; ove necessario, vengono prese in considerazione misure specifiche per gli stock oggetto di sovrasfruttamento al fine di evitare ogni aumento delle attività di pesca;

- b) misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione NEAFC, in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- c) rafforzamento delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione NEAFC al fine di consolidare il rispetto delle misure NEAFC;
- d) rafforzamento delle azioni volte a contrastare le attività di pesca INN;
- e) creazione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, tra cui l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
- f) misure tecniche supplementari basate sui pareri forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;
- g) proseguimento della modernizzazione della NEAFC sulla base dell'analisi dei risultati ottenuti.